



Automobile Club d'Italia
SPORT

TRIBUNALE FEDERALE

Sent. 14/23

Def. 50/22

Il Tribunale Federale, composto dai sigg.ri:

Pres. Salvatore GIACCHETTI (Presidente),

Gen. Ugo MARCHETTI (relatore),

Cons. Roberto Maria BUCCHI (componente),

assistiti dal Dott. Francesco PANTANO,

riunito in videoconferenza, mediante applicazione Meet di Google, il giorno 6 aprile 2023 ha emesso la seguente sentenza nei confronti dei licenziati Pietro CARELLA (licenza di Commissario Tecnico Nazionale nr 61896) e Michele CONTE (licenza di Commissario Tecnico Nazionale n.16837).

FATTO

A seguito di controlli “random”, esperiti in occasione dello svolgimento di individuate competizioni, veniva segnalato alla Procura Federale che i due Commissari sopra individuati avevano rilasciato un secondo passaporto tecnico a vetture che ne erano già in possesso,

Su tale base la Procura Federale deferiva tali Commissari, ritenuti responsabili della violazione degli artt. 8.1, 8.6, e 136 del RSN, nonché dell’art.2, Appendice 6 al RSN,. richiedendo, per entrambi i deferiti, l’applicazione della pena della sospensione della licenza per mesi 2 (due), in applicazione dell’art. 227.6, lett.b), RSN.

Tuttavia da successivi accertamenti risultava che il secondo rilascio, in ambedue i casi, era stato indotto dalla circostanza che i soggetti “possessori” delle vetture avevano comunicato ai Commissari deputati al rilascio, dati e riferimenti parzialmente diversi da quelli dei primi passaporti tecnici, facendo così apparire che si trattasse di vetture diverse da quelle che avevano già a suo tempo ricevuto il passaporto tecnico



Automobile Club d'Italia

SPORT

In questa situazione, poiché i possessori delle vetture sono gli unici soggetti normativamente legittimati a formulare la richiesta di rilascio stante il dettato dell'articolo 2 dell'Appendice 6 del RSN, abbiano erroneamente riportato per via telematica – sola via ammessa alla procedura, ex art.2 Appendice 6 RSN – dati risultati parzialmente diversi rispetto a quelli di prima segnalazione ed a suo tempo posti a base del primo rilascio; una diversità di elementi tale da consentire l'accesso al sistema informatico e da escludere, nella seconda valutazione, una identità tra le vetture da ultimo fornite di passaporto tecnico e quelle già a suo tempo dotate di passaporto; di qui, la doppia, involontaria attribuzione. Accertato quanto sopra la Procura ha riconosciuto che i Commissari in parola non siano responsabili di consapevoli violazioni della normativa sportiva ma semplicemente di non aver colpevolmente provveduto a controllare l'esattezza dei dati forniti dai possessori delle vetture.

DIRITTO

Il rilascio dei passaporti tecnici, si caratterizza per due aspetti specifici:

- l'unica via procedimentale per la richiesta del passaporto tecnico è costituita dal mezzo informatico; non è data altra alternativa;
- i dati delle vetture possono essere inseriti nel sistema informatico esclusivamente dal "possessore"; sicchè il sistema risulta unidirezionale, si alimenta esclusivamente di elementi di parte in rapporto ai quali non sono contemplate formule sistemiche di verifica e controllo.

Ne deriva che i Commissari tecnici fondino le proprie decisioni soltanto sui dati forniti dai "possessori" e non dispongano di altri strumenti, e quindi non siano tenuto ad effettuare specifici ulteriori approfondimenti; ;dal che discende che qualora le informazioni siano artefatte o semplicemente errate le eventuali conseguenti responsabilità non possono ricadere sui Commissari, ferma ovviamente restando la loro possibilità di autonome peculiari iniziative aggiuntive. Ma l'esercizio di tali attività non è previsto e tanto meno imposto; dimodochè l'eventuale mancato sviluppo delle stesse non può integrare ipotesi di responsabilità per violazione di doveri non contempla o di omissioni colpose.

Di conseguenza il Tribunale ritiene che i deferiti Commissari Tecnici CARELLA e CONTE debbano essere assolti per non aver commesso alcuna violazione della normativa di settore. Rimane, naturalmente, la accertata singolarità del rilascio di un doppio di passaporto tecnico, circostanza che testimonia una evidente disfunzione del sistema informatico; ma il fatto, per quanto detto, non può essere ricondotto



Automobile Club d'Italia

SPORT

al comportamento dei Commissari deferiti, ai quali non può essere addebitata una generica colpevolezza per non aver esercitato funzioni ad essi non attribuite.

PQM

Per quanto sopra, questo Tribunale assolve i licenziati Pietro CARELLA (licenza Commissario Tecnico nazionale n.61896) e Michele CONTE (licenza Commissario Tecnico nazionale n.168379) dalla violazione addebitata per non aver commesso il fatto.

Così deciso in Roma il 6 aprile 2023

IL COMPONENTE ESTENSORE

(Gen. Ugo MARCHETTI)

IL PRESIDENTE

(Pres. Salvatore GIACCHETTI)